

Decreto esecutivo
concernente lo stanziamento di un credito quadro di 13'000'000 di
franchi per misure cantonali di politica regionale complementari al
Programma d'attuazione della politica economica regionale 2016-2019
 (del 12 settembre 2018)

IL CONSIGLIO DI STATO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati:

- il decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di 13'000'000 di franchi per misure cantonali di politica regionale complementari al Programma d'attuazione della politica economica regionale 2016-2019 del 16 dicembre 2015;
- il decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di 27'000'000 di franchi per la concessione di aiuti cantonali per la politica economica regionale nel quadriennio 2016-2019 del 16 dicembre 2015;
- la legge d'applicazione della legge federale sulla politica regionale del 22 giugno 2009;

decreta:

Scopo

Art. 1 Il presente decreto esecutivo regola la concessione dei sussidi previsti dal decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di 13'000'000 di franchi per misure cantonali di politica regionale complementari al Programma d'attuazione della politica economica regionale 2016-2019 del 16 dicembre 2015 (di seguito DL).

Autorità competenti

Art. 2 ¹L'applicazione del DL è delegata all'Ufficio per lo sviluppo economico del Dipartimento delle finanze e dell'economia (di seguito USE) qualora determinate competenze non siano espressamente riservate ad altri organi.

²Le operazioni di gestione relative al versamento, alla restituzione e, in caso di mutui, al rimborso degli aiuti finanziari, nonché la sottoscrizione dei contratti di mutuo sono di competenza dell'Ufficio dell'amministrazione e del controlling del Dipartimento delle finanze e dell'economia (di seguito UAC).

Progetti locali e regionali

(art. 2 lett. a DL)

Art. 3 ¹A inizio quadriennio e su richiesta degli enti regionali per lo sviluppo (di seguito ERS), l'UAC versa un primo ammontare di 1'000'000 di franchi a favore di ogni ERS.

²Il rimanente saldo di 500'000 di franchi verrà erogato su richiesta di ogni singolo ERS a esaurimento dei fondi FPR a disposizione e previa presentazione di un rapporto di dettaglio dal quale emerga il corretto utilizzo degli stessi.

³I singoli ERS sono tenuti a sostenere in particolare progetti delle regioni periferiche delle relative regioni funzionali.

Progetti regionali

(art. 2 lett. b DL)

Art. 4 ¹I singoli ERS sono competenti per determinare per la propria regione funzionale i progetti regionali. Prima di presentare all'USE i progetti regionali, gli ERS sono tenuti a coordinarsi tra di loro.

²L'USE, valutata la documentazione e il grado di maturazione, propone la discussione dei progetti regionali all'attenzione del gruppo strategico per la politica economica regionale.

³Il gruppo strategico ha il compito di approvare i singoli progetti e preavvisare sia il finanziamento per l'elaborazione del modello imprenditoriale sia il sostegno complessivo al progetto.

⁴Nell'approvare i singoli progetti, il gruppo strategico per la politica economica regionale valuta in maniera prioritaria progetti che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo di riposizionamento delle regioni periferiche.

Manutenzione impianti risalita minori

(art. 2 lett. c DL)

Art. 5 ¹Su richiesta congiunta degli ERS, l'UAC effettua un versamento unico a favore dei singoli ERS, sulla base di una chiave di riparto concordata tra gli ERS stessi.

²I singoli ERS sono tenuti a verificare il rispetto delle normative relative agli impianti a fune per il trasporto di persone e il rispetto, se del caso, della legislazione sulle commesse pubbliche.

³I singoli ERS erogano i contributi assegnati alle stazioni sciistiche dopo aver ricevuto la documentazione che attesta l'avvenuta corretta manutenzione degli impianti di risalita.

⁴Gli ERS dovranno ottenere da ogni stazione almeno:

- la conferma di concessione e di autorizzazione d'esercizio degli impianti da parte delle autorità cantonali e
- un'autocertificazione sull'esecuzione della manutenzione ordinaria, necessaria per poter autorizzare l'apertura degli impianti per la stagione oggetto della richiesta, sottoscritta dal responsabile tecnico.

⁵Nel rendiconto annuale indirizzato al Consiglio di Stato, gli ERS dovranno fornire un'adeguata informazione in merito alla documentazione ricevuta e sull'ammontare dei sussidi versati.

⁶Al termine del quadriennio gli ERS presentano all'UAC il consuntivo dell'utilizzo dei fondi per gli impianti di risalita. Eventuali eccedenze rispetto al versamento iniziale devono essere rimborsate all'UAC.

Allocazione dei mezzi

Art. 6 Il Consiglio di Stato, preso atto dell'utilizzo effettivo dei mezzi finanziari del DL durante il quadriennio, è competente per decidere un trasferimento, completo o parziale, di un eventuale credito residuo a favore di altre misure di politica economica regionale, esclusivamente se dedicate all'obiettivo del riposizionamento delle regioni periferiche previste dal DL.

Diritto suppletorio

Art. 7 Per il resto sono applicabili le disposizioni di cui al capitolo III della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994, tra le quali quelle che regolano l'obbligo d'informazione, il controllo dell'esecuzione del compito, la riduzione, la revoca e la restituzione del sussidio.

Entrata in vigore

Art. 8 Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.¹

Pubblicato nel BU **2018**, 345.

¹ Entrata in vigore: 14 settembre 2018 - BU 2018, 345.